
COMUNE DI ANDREIS

VARIANTE N. 6 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S.

PROGETTAZIONE: ARCH. GIORGIO VIEL CON DOTT. ARCH. CRISTIANA CAMPOLIN

Arch. Giorgio Viel
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pordenone
giorgio viel albo sezione A
Andreis, 11 maggio 2015

INDICE

PREMESSA-----	pag.	3
CARATTERISTICHE DEL PIANO-----	pag.	5
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE-----	pag.	7
VALUTAZIONE RIASSUNTIVA-----	pag.	9

PREMESSA

La VAS (valutazione ambientale strategica) prevista a livello europeo, recepita e regolamentata a livello nazionale e regionale, è **un processo improntato al principio di precauzione basato sul concetto di sviluppo sostenibile, atto alla valutazione dei possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'adozione e dall'attuazione di piani e programmi**. Il suo obiettivo è, infatti, quello di valutare che gli effetti ambientali di piani e programmi (comprese le loro varianti) siano compatibili con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, in considerazione della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

- *legislazione di riferimento*

La Variante n. 6 al PRGC viene sottoposta a procedura verifica di assoggettabilità a VAS in base alla Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE, recepita a livello nazionale dal **Testo unico dell'ambiente** (decreto legislativo n. 152/2006), come modificato dai decreti legislativi n. 4/2008 e n. 128/2010, **che all'art. 6 specifica i piani da sottoporre a VAS e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS, detta anche fase di screening**. In Friuli Venezia Giulia la Direttiva comunitaria 2001/42/CE in materia di VAS era stata introdotta nell'ordinamento regionale con la legge regionale di recepimento n. 11/2005. Ma a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4/2008, il contenuto relativo alla VAS di tale legge è stato abrogato, in quanto il decreto in questione obbligava le Regioni ad adeguare il proprio ordinamento a quello nazionale entro un anno di tempo. Scaduto tale termine (ovvero dal 13.02.2009), trovano diretta applicazione le disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. **Nelle more dell'adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione applica pertanto la normativa comunitaria e statale**. In campo di valutazione ambientale strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, comunque, la Regione ha fornito alcune indicazioni attraverso l'**articolo 4 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i.** In particolare, al comma 1 di tale articolo ha definito le competenze, stabilendo che **l'autorità competente è la Giunta comunale**. Al comma 2 ha stabilito, poi, che in Friuli Venezia Giulia le **aree oggetto di varianti non sostanziali** agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 63, comma 5, della legge regionale n. 5/2007 **vanno intese come "piccole aree a livello locale"**, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. Pertanto, nel comma 3 viene stabilito anche che: «Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, **l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente**».

- *documentazione di riferimento*

Riferimento per la stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE e nel decreto di recepimento e nei rispettivi allegati, nello specifico l'Allegato II della direttiva 2001/42/CE e l'Allegato I del decreto legislativo n. 4/2008. Per gli aspetti metodologici di analisi e valutazione, si è fatto riferimento alle principali linee guida in materia di VAS emerse a livello regionale, nazionale ed internazionale, sia precedenti

all'approvazione della Direttiva comunitaria n. 2001/42/CE, sia successive, ovvero, indicativamente e non esaustivamente:

- *Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali dell'Unione europea*, Commissione europea, DG XI, 1998;
- *Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): Fondi strutturali 2000-2006*, Allegato 2 al Supplemento al mensile del Ministero dell'Ambiente "L'ambiente informa" n. 9/1999;
- Progetto EnPlan: Linee guida (<http://www.interreg-enplan.org/linee.htm>). 2004.

Per gli aspetti progettuali sono stati considerati gli elaborati della Variante al PRGC, in particolare il suo elaborato n. 1 "Relazione illustrativa". Si è, inoltre, tenuto conto degli elaborati del PRGC vigente e del "Piano comunale di classificazione acustica" di Andreis. Si è, poi, fatto riferimento a documenti di carattere sovracomunale quali: il "Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale Dolomiti Friulane", il "Piano di Gestione SIC Dolomiti Friulane", il "Piano di Gestione SIC Forra del Torrente Cellina" (che regolamentano ambiti di interesse ambientale tutelati, presenti nel territorio comunale), nonché il "Rapporto sullo stato dell'ambiente 2012" dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia e i dati statistici ISTAT reperibili per il Comune di Andreis.

- ***contenuti assoggettati a verifica***

La Variante n. 6 al PRGC del Comune di Andreis riguarda l'individuazione di un'area di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans, il riconoscimento del magazzino comunale e di un'area a verde attrezzato in via Roma, nonché le disposizioni per la zona A e per l'edilizia tradizionale relative agli elementi a protezione dei serramenti e degli scuri, alle linde a protezione delle porte e degli ingressi, ai depositi provvisori di legname per il riscaldamento invernale domestico. E, come è stato dimostrato nel suo elaborato n. 2 "Relazione di coerenza", costituisce una **variante non sostanziale al PRGC** ai sensi della legge regionale n. 5/2007. Pertanto, ai sensi del disposto normativo combinato sopra ricordato, deve essere redatta una apposita **relazione con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, in cui si dimostri se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.**

La presente relazione costituisce, appunto, questo elaborato ai fini della "Verifica di assoggettabilità" a VAS della Variante.

Come stabilito nel comma 6 dell'art. 12 del Testo unico dell'ambiente, la **"Verifica di assoggettabilità" a VAS, detta anche "fase di screening", «si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente»**. Dunque i suoi contenuti vertono solo sulle componenti ambientali effettivamente interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante al Piano e vanno escluse dalla verifica le analisi delle caratteristiche del territorio che sono oggettivamente non interessate dalle modifiche introdotte dalla Variante.

Di seguito si effettuerà, quindi, la disanima delle caratteristiche del piano, nonché degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalle modifiche apportate, seguendo punto per punto il dettato normativo dell'allegato I della parte II del decreto legislativo n. 152/2006.

CARATTERISTICHE DEL PIANO

- ***in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:***

Per quanto riguarda il riconoscimento del magazzino comunale e dell'area a verde attrezzato in via Roma la Variante al PRGC non stabilisce, propriamente, un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, in quanto si tratta, appunto, di un riconoscimento di attività esistenti, erroneamente zonizzate nel Piano vigente.

Per quanto riguarda le disposizioni normative per la zona A e per l'edilizia tradizionale relative agli elementi a protezione dei serramenti e degli scuri, alle linde a protezione delle porte e degli ingressi, ai depositi provvisori di legname per il riscaldamento invernale domestico, la Variante provvede a rendere più consoni alcuni particolari costruttivi alle caratteristiche dell'edilizia di interesse storico esistente e a fornire alcune prescrizioni per un intervento eseguibile in regime di attività edilizia libera, altrimenti non sottoposto ad alcuna regola. In questo modo garantisce maggiormente il patrimonio edilizio storico e, dunque, l'identità della comunità e il paesaggio che caratterizza questo territorio. Anche in questo caso, come nel precedente, non si modifica, quindi, in alcun modo "l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse" delle destinazioni urbanistiche già esistenti o previste dal PRGC.

Per quanto riguarda, infine, l'individuazione dell'area di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans, la Variante recupera parte dell'area precedentemente destinata a campeggio per realizzarvi un impianto per la raccolta del materiale ligneo proveniente dall'ambito boschivo circostante e la sua trasformazione in pellets. In sostanza, all'attuale funzione turistica dell'area (che viene mantenuta nella sua parte meridionale), ne viene affiancata un'altra collegata alla conservazione, l'utilizzazione e il miglioramento dei boschi circostanti. Questa modifica influenzerà, perciò, positivamente lo sviluppo della selvicoltura e promuoverà lo sviluppo delle fonti energetiche alternative derivanti da biomassa in ambito comunale.

- ***in quale misura il piano influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati:***

La Variante non è sostanziale, di conseguenza, per definizione, non modifica e non può modificare in alcun modo la pianificazione sovraordinata. E non tocca nemmeno aree sottoposte a pianificazione subordinata, in quanto interviene in aree non soggette a pianificazione attuativa.

Il riconoscimento del magazzino comunale e dell'area a verde attrezzato in via Roma non influenza il programma pluriennale delle opere pubbliche comunale, perché si tratta di opere già esistenti e attive. Anche l'individuazione della nuova attrezzatura a Bosplans non modificherà il programma pluriennale delle opere pubbliche comunale, in quanto è previsto che la nuova attrezzatura sia data in gestione in convenzione a privati, che si faranno carico di realizzare le opere previste.

La zona A e l'edilizia tradizionale, infine, non sono soggette a programmi di nessun tipo e a nessun livello. Si può, quindi, affermare che lo strumento urbanistico in esame non influenza altri piani o programmi.

- ***la pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:***

L'integrazione di considerazioni ambientali nel PRGC viene garantita principalmente dall'individuazione dell'area di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans. Infatti, l'insediamento nel territorio comunale di un impianto per la raccolta del materiale ligneo proveniente dall'ambito boschivo circostante e la sua trasformazione in pellets promuoverà lo sviluppo delle fonti energetiche

alternative derivanti da biomassa. A proposito di questo nuovo impianto tecnologico va anche rilevato che non è stato posizionato nell'area a campeggio solo perché è un'area già di proprietà pubblica o perché è una delle poche aree extraurbane con spazi idonei al suo insediamento. La sua localizzazione è stata valutata, infatti, prima di tutto in termini di vicinanza ai boschi di produzione e di facilità di collegamenti con le possibili aree di commercializzazione del prodotto, garantiti, questi ultimi, dalla strada provinciale n. 63 "di Pala Barzana". A garantirne il corretto inserimento nell'ambiente, poi, è stata creata un'apposita normativa atta a ridurre al minimo l'impatto. Si stabilisce, infatti, che gli interventi edilizi e infrastrutturali consentiti non devono compromettere la stabilità idrogeologica dei siti, devono essere compatibili con le caratteristiche paesaggistiche e ambientali del sito e devono utilizzare materiali e tipi costruttivi tradizionali o compatibili con essi. Ad esempio, le tettoie di nuova edificazione andranno realizzate in aderenza agli edifici esistenti o nell'area degradante, già priva di vegetazione e degradata, compresa all'interno dell'anello circolatorio esistente. Nel complesso non potranno avere una superficie coperta superiore a 300 mq e un'altezza superiore a 6 metri. Inoltre, avranno la struttura verticale e l'ordito di copertura in legno, con il manto di copertura in lamiera preverniciata come i fabbricati esistenti.

Per quanto riguarda le norme per la zona A e per l'edilizia tradizionale, infine, le modifiche introdotte vanno nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale nella misura in cui minimizzano l'impatto, non solo visivo, ma anche in termini di utilizzo di materiali. Si riduce, infatti, di molto la possibilità di costruire linde a protezione delle porte e degli ingressi e si sostituiscono le tettoie in legno e coppi a protezione dei serramenti e degli scuri del PRGC, con semplici elementi a protezione dei serramenti e degli scuri dagli elementi atmosferici, da realizzarsi in pietra, lamiera zincata o rame.

- ***problemi ambientali pertinenti al piano:***

La nuova area di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans è localizzata in "Zona B" secondo la zonizzazione geologica del PRGC. La normativa geologica stabilisce che, in questa zona, si dovranno valutare di volta in volta gli effetti dell'intervento sul versante, al fine di evitare l'instaurarsi di locali fenomeni di dissesto e di verificare la possibile interferenza con cavità presenti nello strato superficiale. Per questo nella normativa della nuova attrezzatura si stabilisce che gli interventi edilizi e infrastrutturali consentiti dovranno rispettare le disposizioni relative alla zona geologica di appartenenza.

Inoltre, il territorio del Comune di Andreis è soggetto a vincolo idrogeologico. La legge regionale n. 9/2007 "Norme in materia di risorse forestali" esenta dal vincolo idrogeologico «le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali». Dunque la maggior parte delle modifiche introdotte dalla Variante non necessitano di controlli a tale proposito. Ma, al comma 2 del suo articolo 51, stabilisce anche che: «Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 [ovvero "A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive"] sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale». Per trasformare la "Zona G0.3" in "Zona per attrezzature e servizi" è stato richiesto, quindi, il necessario parere preventivo alla Direzione centrale dell'Ispettorato agricoltura e foreste provinciale.

- ***la rilevanza del piano per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque):***

Non rilevante.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

- ***entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):***

Le modifiche zonizzative nel loro complesso interessano circa mq 4.300, che non è neanche pari allo 0,02% del territorio comunale. Inoltre, inserendo zone per servizi e attrezzature collettive, non aumentano la capacità insediativa teorica del Piano.

Le modifiche normative riguardano tutte le zone di interesse storico e le aree per attrezzature e servizi del PRGC. Di per sé hanno, dunque, un ambito di impatto molto più vasto. Ma, trattandosi solo di particolari tecnici costruttivi della zona A e dell'edilizia tradizionale o di precisazioni procedurali per gli impianti tecnologici, non creeranno nessun impatto al di fuori della specifica area di intervento.

Inoltre, sia le modifiche zonizzative che quelle normative avvengono in aree interne all'abitato, con la sola esclusione della nuova "area di supporto alle attività selvicolturali", che interessa la "Zona G0.3 – attrezzature ricettive di campeggio" di Bosplans. Anche in quest'ultimo caso, comunque, si interviene su un'area già edificata e infrastrutturata.

- ***natura transfrontaliera degli impatti:***

Esclusi.

- ***suolo:***

Non si avrà perdita di superficie naturale/agricola, perché la Variante si limita a intervenire, nel caso delle modifiche zonizzative, su aree già edificate e sull'edificazione esistente per le modifiche normative.

- ***acqua e sottosuolo:***

La Variante non incide su tali aspetti, dato che non prevede nuova edificazione residenziale e che, nel caso della nuova "area di supporto alle attività selvicolturali" a Bosplans, interviene su un campeggio preesistente, riutilizzandone gli edifici e le aree e infrastrutture di pertinenza per il nuovo uso, limitandosi a modificarne la destinazione d'uso, mantenendo quasi *in toto* la normativa antecedente.

- ***fattori climatici:***

L'intervento non genera effetti significativi sul clima in quanto non ci sono nuove costruzioni significative (solo delle tettoie in legno per una superficie coperta complessiva non superiore a 300 mq) o infrastrutture viabilistiche.

- ***clima acustico e qualità dell'aria:***

Il Comune di Andreis è dotato di "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA) approvato e vigente e con tale piano la Variante si deve confrontare in termini di valutazione del clima acustico. La Variante è compatibile, nel suo complesso e nelle sue singole parti, con il PCCA, al quale non è necessario apportare modifiche. Infatti, per quanto riguarda il riconoscimento del magazzino comunale e dell'area a verde attrezzato in via Roma, si tratta di un riconoscimento di attività esistenti collocate in piena area urbana. Esse rientrano in un'unità territoriale messa in "Classe acustica III" dal PCCA, ma sono interessate anche dalla "fascia di decadimento acustico di classe II" determinata dalla vicina casa anziani. I valori limiti assoluti massimi di emissione stabiliti dalla legge per la "Classe II" sono compatibili con le destinazioni d'uso previste, tant'è che in fase di indagine fonometrica il PCCA non ha evidenziato in quest'ambito nessuna problematica.

Inoltre, per quanto riguarda l'individuazione dell'area di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans,

in sostanza, all'attuale funzione turistica dell'area (che viene mantenuta nella sua parte meridionale), ne viene affiancata un'altra collegata allo sviluppo della selvicoltura e delle fonti energetiche alternative. Il PCCA in tale ambito prevede una "Classe acustica II" e un'"Area destinata a manifestazioni a carattere temporaneo o manifestazioni all'aperto". Parte del campeggio viene mantenuto e dunque l'area per manifestazioni a carattere temporaneo resta. Inoltre i valori limiti assoluti massimi di emissione stabiliti dalla legge per la "Classe II", tipici di un'area prevalentemente residenziale, sono compatibili con l'attività artigianale agricola descritta, che, ai sensi di legge, potrebbe insediarsi nelle zone agricole e forestali, ovvero in aree che a livello acustico vanno poste in "Classe acustica I", più protetta.

Le modifiche normative, a loro volta, riguardano solo precisazioni procedurali per gli impianti tecnologici o particolari tecnici costruttivi degli elementi a protezione dei serramenti e degli scuri, delle linde a protezione delle porte e degli ingressi e dei depositi provvisori di legname per il riscaldamento invernale domestico in zona A e per l'edilizia tradizionale. Per loro natura non possono, quindi, avere influenza sul clima acustico e sul PCCA.

Le azioni indotte sulla qualità dell'aria connesse alla realizzazione della nuova "area di supporto alle attività selvicolturali" a Bosplans prevista dalla Variante sono da ritenersi non significative sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio.

- ***inquinamento luminoso:***

Dai dati dello stato dell'ambiente 2005 (ARPA FVG) non risulta adottato alcun piano comunale in materia. E, comunque, la Variante non modifica l'inquinamento luminoso esistente, in quanto nella quasi totalità delle modifiche introdotte non viene prevista la costruzione di nuovi edifici, limitandosi ad agire per lo più a livello di prescrizioni sull'esistente. Anche per quanto riguarda l'area di supporto alle attività selvicolturali a Bosplans, le nuove funzioni e possibilità edificatorie introdotte sono molto limitate (le nuove tettoie non potranno avere una superficie coperta superiore a 300 mq) e sono localizzate in una conca del terreno, per giunta già infrastrutturata e usata dal campeggio.

- ***aree protette e biodiversità:***

In Comune di Andreis sono presenti le aree protette "SIC IT3310001 - Dolomiti Friuliane", coincidente con l'omonima zona di protezione speciale, e "SIC IT3310004 - Forra del Torrente Cellina". Qualsiasi impatto negativo su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale è stato, perciò, escluso già in fase di valutazione di incidenza.

- ***rischi per la salute umana o per l'ambiente:***

Sulla base di quanto evidenziato ai punti precedenti, nessun rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- ***valutazione globale degli impatti previsti:***

L'analisi effettuata sulle pressioni e impatti attesi dall'adozione ed attuazione della Variante evidenzia come non solo la sua area di influenza sia limitata a livello locale, ma anche che la probabilità di impatti è talmente limitata da essere ininfluenza, per cui si può escludere a priori anche un loro effetto cumulativo. Inoltre, lo strumento urbanistico in esame non incrementa la capacità insediativa teorica e il nuovo impianto tecnologico individuato al posto del campeggio esistente non induce traffico aggiunto, in quanto, anzi, avvicina la zona di lavorazione del legname ai boschi di produzione ed è funzionale alla produzione di un materiale (il pellets) che verrà consumato per lo più a livello locale. Dunque si può concludere che la Variante apporta modifiche qualitativamente e quantitativamente prive di impatti ambientali negativi a breve e a lungo termine.

Date l'entità e le caratteristiche delle modifiche, che non inducono traffico aggiunto, particolari nuove emissioni, tipi di consumi e interferenze con l'ecosistema, non vengono previsti significativi impatti ambientali tali da prevedere il processo completo di VAS.

VALUTAZIONE RIASSUNTIVA

Visto e considerato che:

- le modifiche introdotte dalla Variante n. 6 al vigente PRGC rientrano tra quelle previste dall'articolo 63, comma 5, della legge regionale n. 5/2007 per le "varianti non sostanziali" agli strumenti urbanistici comunali e, dunque, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2008 e s.m.i., coinvolgono solo "piccole aree a livello locale", ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006;
- le modifiche introdotte dalla Variante n. 6 al vigente PRGC non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a prescindere a procedura di V.I.A. definite dal D.lgs. n. 4/2008 - allegato III;
- il sistema di riferimento pianificatorio costituito dal PRGC, una volta modificato dalla Variante, rimane sostanzialmente inalterato come impianto territoriale nelle sue indicazioni programmatiche e strategiche;
- le modifiche introdotte dalla Variante non fanno altro, in sintesi, che confermare lo stato d'uso dei luoghi; perciò stesso non hanno né possono avere effetti negativi significativi sull'ambiente;
- la Variante rientra nella gestione delle esigenze urbanistiche comunali di routine ed esprime la volontà dell'Amministrazione comunale di rendere le attività previste dal Piano maggiormente compatibili dal punto di vista naturalistico-paesaggistico e insediativo;
- l'area di influenza della Variante è limitata a scala locale e l'entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dalla sua attuazione vengono giudicati in base a questa verifica come sostenibili;

in base a tutto ciò detto e considerato, si ritiene che **per la Variante n. 6 al vigente PRGC del Comune di Andreis non sia necessario procedere con l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica** prevista dagli articoli dal n. 13 al n. 18 del decreto legislativo n. 152/2006.

Andreis, 11 maggio 2015

Dichiarazione firmata dal professionista
 Arch. Giorgio Viel
 ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di pordenone
 giorgio viel
 albo sezione A
 numero 128
 architetto